



## IN QUESTO NUMERO

- Ministero della Giustizia: Messa alla prova e lavori di pubblica utilità - Nuove convenzioni con gli Enti Locali.
- Aran: Fondo per le progressioni orizzontali e personale comandato presso altri enti.
- Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015: Permessi e distacchi sindacali.
- Corte dei Conti Sezione delle autonomie: possibilità assunzionali Farmacie Comunali - delib. n. 18 del 4 giugno 2015.
- Agenzia Segretari: Art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001. Anzianità di servizio - Parere n. 3781 del 18 giugno 2015.
- Agenzia segretari: convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario - parere n. 3782 del 18 giugno 2015.
- Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015: pubblicato il decreto "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".
- Corte dei Conti Sezione delle autonomie sulla corretta interpretazione del comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (obbligo di ricollocazione del personale degli enti di area vasta) - delib. n. 19 del 4 giugno 2015.

**Ministero della Giustizia: Messa alla prova e lavori di pubblica utilità - Nuove convenzioni con gli Enti Locali.**

Il ministero della Giustizia, in data 9 giugno 2015, rende noto che è stato firmato il regolamento ministeriale di attuazione della legge 67/2014 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) con cui si amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità.

Gli imputati di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a 4 anni hanno la possibilità di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e conseguente avviamento a lavori di pubblica utilità.

Con il regolamento vengono finalmente disciplinate punto per punto le diverse convenzioni in materia di lavori di pubblica utilità che il Ministero o i Presidenti dei Tribunali competenti possono stipulare con Stato, enti locali e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Il regolamento prevede che la prestazione lavorativa non sarà retribuita, verrà svolta in favore della collettività, non sarà inferiore ai dieci giorni né superiore alle otto ore giornaliere e dovrà tener conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.

Il decreto ministeriale elenca inoltre le mansioni a cui i richiedenti potranno essere adibiti: prestazioni socio-sanitarie; di protezione civile, anche in caso di calamità naturali; di tutela del patrimonio ambientale e culturale e infine di manutenzione di immobili e servizi pubblici.

Le convenzioni, raggruppate per distretto di Corte d'Appello, saranno di volta in volta rese pubbliche attraverso l'inserimento in una apposita sezione del sito internet [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Il testo del Regolamento su messa alla prova è reperibile su:

[https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Regolamento\\_messa\\_alla\\_prova.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Regolamento_messa_alla_prova.pdf)

**Aran: Fondo per le progressioni orizzontali e personale comandato presso altri enti.**

L'Aran risponde ad un quesito concernente il Fondo per le progressioni orizzontali e personale comandato presso altri enti.

L'Agenzia precisa che :

a) il fondo dell'art.17, comma 2, lett.b), del CCNL dell'1.4.1999 é finalizzato al finanziamento della progressione economica orizzontale di tutto il personale dipendente di ciascun ente, ivi compreso quello che sia stato temporaneamente comandato presso

altri enti o amministrazioni;

b) nella vigente disciplina contrattuale, non esistono attualmente disposizioni che consentono di implementare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa con le somme rimborsate all'ente da parte delle amministrazioni in relazione al personale comandato, per la parte destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale e della indennità di comparto in godimento del suddetto personale.

A tal fine si ritiene utile ricordare che le fonti di finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio del personale, attualmente, sono solo quelle espressamente previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

[www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it)

Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015: Permessi e distacchi sindacali.

Il Consiglio ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro di modifica del contratto collettivo nazionale quadro del 3 novembre 2011 in materia di ripartizione di distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti sottoscritto dall'ARAN il 22 gennaio scorso.

L'accordo si è reso necessario a seguito della riduzione del 50% dei permessi e dei distacchi sindacali previsti dall'entrata in vigore del decreto legge 90 del 2014.

In particolare l'accordo prevede: il recupero effettivo dei permessi concessi in eccesso a talune sigle sindacali e la rimodulazione dei piani di recupero dei permessi di cui al precedente accordo del 2011 a seguito dell'ulteriore rimodulazione effettuata con il predetto dl 90 del 2014.

L'autorizzazione all'Aran alla sottoscrizione dell'Accordo è subordinata alla firma di una dichiarazione congiunta tra le parti (aran-sindacati) con la quale si chiarisce che il 30 per cento della quota residua dei permessi assegnati in acconto nell'anno 2015 e di cui all'art.4 dell'Accordo sono recuperati nel piano di compensazione previsto dall'art. 3 dello stesso Accordo.

Corte dei Conti Sezione delle autonomie: possibilità assunzionali Farmacie Comunali - delib. n. 18 del 4 giugno 2015.

La Corte dei Conti Sez. Autonomie si è espressa in materia di limiti alle assunzioni ed alla spesa complessiva per il personale degli enti locali nel caso specifico di un Ente Locale che gestisce in economia una farmacia comunale.

Secondo il Comune istante, gli interventi normativi in materia di farmacie comunali sembrerebbero riconoscere la specificità dell'interesse pubblico tutelato da questo servizio, che sarebbe ritenuto prevalente rispetto alle esigenze di contenimento delle spese pubbliche.

Sulla questione la Corte pronuncia il seguente principio di diritto:

"la disciplina di finanza pubblica dettata, dall'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali.

I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico."

**Agenzia Segretari: Art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001. Anzianità di servizio - Parere n. 3781 del 18 giugno 2015.**

In relazione alle richieste di chiarimenti relative al criterio di calcolo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001 ai fini della nomina in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino ai 65.000 abitanti e in comuni con più di 250.000 abitanti, comuni

capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali, il Ministero dell'Interno precisa che:

L'art. 31 commi 3 e 4 del CCNL citato prevede che "[...] Nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni in comuni inferiori della stessa fascia .

Nell'ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia".

Nella ricostruzione ordinamentale successiva all'entrata in vigore del CCNL, l'anzianità suddetta è stata interpretata come "anzianità di qualifica".

In relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, occorre rivedere il criterio suddetto che è stato applicato dagli albi regionali e dall'albo nazionale nel procedere al computo di tale anzianità ai fini dell'attribuzione ai segretari dell'idoneità relativa e, conseguentemente, alle assegnazioni dei segretari nella titolarità negli enti di che trattasi.

Si ritiene, quindi, che l'anzianità di servizio de qua, ancorata all'acquisizione della titolarità negli enti corrispondenti, debba essere quella effettivamente prestata

all'interno degli stessi, potendosi, a tal fine, sommare i vari periodi resi fino al compimento del biennio richiesto.

Agenzia segretari: convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario - parere n. 3782 del 18 giugno 2015.

In relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, il Ministero dell'Interno fornisce i seguenti chiarimenti:

In ogni ipotesi di scadenza e/o di scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario conserva, ai sensi della deliberazione CdA nazionale ex Ages n.150/1999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori - appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del comune, stante il carattere cogente dell'articolo 99 del decreto legislativo n.267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile e amministrativa (Cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, n.7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n.1017 del 29.10.1998).

In tale limitato ultimo caso, peraltro, si deve ritenere che la facoltà di

convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99 e 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con il precedente articolo 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionando ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015.

Si precisa, inoltre, come la richiamata circolare abbia chiarito che sono escluse dal suo campo di applicazione le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione.

I provvedimenti di classificazione delle convenzioni di segreteria, infatti, non possono che essere valutati alla luce dei criteri al tempo vigenti.

Si ritiene, ancora, che ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare.

A seguito di recenti pronunce giurisprudenziali (TAR Lombardia, sez. di Milano, sez. I, sentenza n. 2700/2014) e dopo l'emanazione della circolare più volte menzionata in precedenza, si ritiene parimenti plausibile l'ipotesi, per i comuni facenti parte di una convenzione, di nominare, ciascuno di essi, un diverso vice segretario in luogo di un unico vice



segretario.

In relazione, da ultimo, alle lamentate carenze di segretari iscritti in fascia "C", si ricorda come la speciale disciplina prevista per i segretari collocati in posizione di disponibilità (articolo 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001) consenta la nomina degli stessi, anche in ipotesi di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in comuni appartenenti a classe corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione del segretario.

Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015: pubblicato il decreto "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 - supplemento ordinario n. 32 del 19 giugno 2015, il Decreto-Legge n. 78 del 19 giugno 2015 concernente: "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

Il provvedimento entra in vigore il 20 giugno 2015 e la conversione in legge dovrà avvenire entro fine luglio.

Il provvedimento è disponibile su:

<http://www.normattiva.it>

Corte dei Conti Sezione delle autonomie sulla corretta interpretazione del comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (obbligo di ricollocazione del personale degli enti di area vasta) - delib. n. 19 del 4 giugno 2015.

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, si è finalmente espressa in merito alla questione di massima in relazione alla richiesta di parere concernente la corretta interpretazione del comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190/2014; che così recita:

"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

Sulla questione, la Corte pronuncia i seguenti principi di diritto:

1) "Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3- ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica";

2) "Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria";

3) "Se l'Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014".

4) "la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente" si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti "ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente"; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è

ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie”.

5) “nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve fare le assunzioni”.

6) “il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/06, deve intendersi esteso anche all'analogia disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno”;

7) “se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa

dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014”.

Non vi è luogo a deliberare per il primo ed il secondo quesito rubricati al punto 4 della parte motiva e che si riassumono: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL.

Le Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Lombardia si atterranno ai principi enunciati nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.